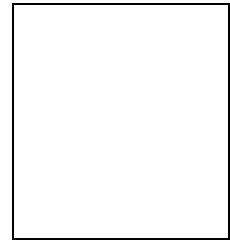


Civile Ord. Sez. L Num. 24103 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: ARMONE GIOVANNI MARIA
Data pubblicazione: 27/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17232/2023 R.G. proposto da:

COMUNE DI TERMOLI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Domenico Caterina;

-ricorrente-

contro

D'ACCARDIO GIROLAMO, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di
Bartolomeo unitamente all'avvocato Francesco Beer;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 39/2023
depositata il 21/06/2023, RG 146 del 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dal
Consigliere Giovanni Maria Armone.

FATTI DI CAUSA

1. Girolamo D'Accordio ha concluso in data 8 febbraio 2016 con il
Comune di Termoli un contratto a tempo determinato di durata annuale,
ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 276 del 2000, in forza del quale gli è
stato conferito l'incarico di dirigente del settore Lavori pubblici e
manutenzioni dell'ente; alla scadenza annuale, il contratto non è stato

rinnovato, avendo il Comune di Termoli avviato una nuova procedura per l'individuazione della figura dirigenziale a copertura del posto vacante, conclusasi con l'assegnazione dell'incarico a un diverso professionista.

Con ricorso del 25 febbraio 2021, il D'Accordio ha chiesto al Tribunale di Larino di voler dichiarare la nullità del termine apposto al contratto e di voler condannare il Comune di Termoli al risarcimento del danno, parametrato alla durata minima triennale dell'incarico, a suo dire ricavabile dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la nullità del termine e condannando il Comune di Termoli al pagamento in favore del D'Accordio della somma di euro 162.522,82, importo calcolato sulla base della retribuzione complessiva triennale.

Con sentenza n. 39/2023 del 21 giugno 2023, la Corte d'appello di Campobasso ha solo parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di Termoli avverso la decisione di primo grado, riformandola nella parte relativa alla quantificazione del danno e confermandola nel resto.

2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il Comune di Termoli con ricorso affidato a quattro motivi, illustrato con memoria.

3. Girolamo D'Accordio resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., ritenendo la motivazione di essa omessa e/o apparente.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 19, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, per avere ritenuto che gli incarichi a tempo determinato conferiti dagli enti locali debbano avere una durata minima triennale.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata su uno specifico motivo d'appello, relativo alla violazione, da parte del D'Accordio, degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere questi sottoscritto il contratto di conferimento dell'incarico senza nulla obiettare sulla durata annuale di esso, salvo poi proporre un'azione giudiziaria dopo cinque anni, omettendo di riferire che già il giorno successivo alla cessazione dell'incarico conferitogli dal Comune di Termoli aveva ripreso servizio presso il Comune di Palermo con la qualifica di funzionario tecnico, percependo la relativa retribuzione.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010.

2. Il secondo motivo di ricorso merita di essere trattato in via prioritaria ed è fondato.

3. Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte territoriale si è basata su un'interpretazione del combinato disposto degli artt. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 che non può essere condivisa, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 31399 del 06/12/2024, Sez. L, Ordinanza n. 13641 del 21/05/2025, Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, Sez. L, Sentenze nn. 4812 e 4813 del 03/03/2026).

3.1. L'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione e si applica anche ai dirigenti degli enti locali, in forza del comma 6-ter della stessa disposizione.

Il comma 2 dell'art. 19 disciplina in generale le modalità di conferimento degli incarichi e, quanto alla durata, stabilisce espressamente che essa "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni";

la predeterminazione della durata minima dell'incarico è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato.

Tale previsione, dettata per gli incarichi assegnati agli appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, non ha tuttavia portata generale e non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti, ai sensi del comma 6, a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggetti esterni all'amministrazione.

Vi osta anzitutto l'argomento letterale, dal momento che l'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, diversamente dall'art. 19, comma 2. Oltre a ciò, «assumono rilievo considerazioni di carattere logico sistematico. Infatti, l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A. Al contrario, il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo. Ciò spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall'art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all'interno della P.A. Al contrario, l'art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti. Essi spesso si occupano di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione. Non a caso, in base all'art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest'ultima disposizione sono "individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati"; diversamente, l'art. 19, comma 6, non contiene analoga

previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimento specifico a "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire", nonché, "alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo", è coerente con la previsione di durata dell'incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni. D'altronde, se si accogliesse il ricorso, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 19 de quo avrebbero una durata fissa predeterminata per legge, vale a dire di tre anni, non potendo il rapporto né cessare prima del decorso di questo termine né superarlo» (Cass. n. 31399 del 2024).

A tali condivisibili rilievi se ne aggiunge uno ulteriore, sviluppato in particolare da Cass. n. 4812 e 4813 del 2026.

Questa Corte ha di recente ribadito che il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, il che «ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell'Accordo Quadro» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dando continuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del 26/04/2022; v. anche Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16577 del 27/05/2026).

Tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima

stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì a considerare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria la fissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelli in esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell'amministrazione.

3.2. Si tratta di considerazioni che si attagliano perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 167 del 2000 (v. le citate sentenze nn. 4812 e 4813 del 03/03/2026).

Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell'ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, l'art. 110 sottintende infatti che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell'amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima.

3.3. La sentenza impugnata, che, in adesione a un orientamento di legittimità ormai superato, non si è attenuta a questi principi, deve essere pertanto cassata, con assorbimento degli altri motivi.

4. L'originario ricorso conteneva due diverse pretese, entrambe accolte dai giudici di merito, ma quella di condanna al risarcimento del danno era strettamente collegata alla pretesa nullità della clausola appositiva del termine.

L'aver escluso tale nullità consente alla Corte di decidere nel merito sull'intera domanda e rigettarla.

Il mutamento della giurisprudenza in materia di durata minima degli incarichi, successivo all'introduzione del giudizio di cassazione, giustifica

ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese processuali dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 3 luglio 2026.

La Presidente
Irene Tricomi